



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Emanato con D.R. rep. n. 1191/2022, prot. n. 245515 del 29/07/2022

Entrata in vigore: 29 luglio 2022

Sommario

| | |
|---|---|
| Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione | 1 |
| Articolo 2 – Composizione..... | 1 |
| Articolo 3 – Indizione | 2 |
| Articolo 4 – Elettorato attivo e passivo | 2 |
| Articolo 5 – Elenchi elettorali..... | 2 |
| Articolo 6 – Candidature | 3 |
| Articolo 7 – Propaganda elettorale..... | 3 |
| Articolo 8 – Voto telematico | 3 |
| Articolo 9 – Commissione tecnica..... | 4 |
| Articolo 10 – Votazioni | 4 |
| Articolo 11 – Scrutinio | 4 |
| Articolo 12 – Proclamazione degli eletti | 4 |
| Articolo 13 – Nomina e durata in carica | 5 |
| Articolo 14 – Termini in deroga..... | 5 |
| Articolo 15 – Entrata in vigore..... | 5 |

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 – Composizione

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 4 dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è pari al 6% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo



indeterminato e determinato. Se le candidature lo consentono, è assicurata all'interno del Consiglio una rappresentanza del personale con profilo amministrativo e del personale con profilo tecnico che rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti rispetto all'elettorato attivo complessivo.

2. Per determinare i componenti da eleggere, il numero dei dipendenti sul quale calcolare il 6% e le proporzioni relative alle componenti con profilo amministrativo e con profilo tecnico è fissato alla data del Decreto di indizione. Eventuali numeri decimali vengono arrotondati all'unità per difetto se inferiori a 0,5 e per eccesso se uguali o superiori a 0,5.

Articolo 3 – Indizione

1. Le elezioni del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo sono indette ogni quattro anni dal Rettore con Decreto emanato almeno quaranta giorni prima della data delle votazioni. L'indizione viene comunicata agli interessati per posta elettronica.
2. Il Decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 4 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, incluso il personale dirigente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, incluso il personale dirigente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, la cui l'anzianità di ruolo permetta di rimanere in servizio per un periodo di tempo almeno pari alla durata della carica, prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 5 – Elenchi elettorali

1. Il Servizio elettorale elabora l'elenco del personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio alla data indicata per le votazioni nel Decreto di indizione, in ordine alfabetico, con indicazione del profilo di afferenza e della struttura di appartenenza. Tale elenco viene pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale dal quinto giorno successivo all'indizione delle elezioni.



2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi tre giorni.

Articolo 6 – Candidature

1. Le candidature vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione, entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni.
2. Ciascuna candidatura deve indicare chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita e profilo di afferenza. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto da riportarsi nel Decreto di pubblicazione delle candidature.
3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese note, in ordine alfabetico, con Decreto del Rettore pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
4. Avverso il Decreto di pubblicazione delle candidature è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto medesimo. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei successivi tre giorni.
5. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore, che deve pervenire al Servizio elettorale entro le ore dodici del giorno prima delle votazioni. Dell'aggiornamento dell'elenco dei candidati viene data adeguata pubblicità all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura nei termini sopra indicati sono nulli.

Articolo 7 – Propaganda elettorale

1. Nel Decreto di indizione sono fissate le regole sulla propaganda elettorale.
2. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 8 – Voto telematico

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.



Articolo 9 – Commissione tecnica

1. Il Senato Accademico designa la commissione tecnica che ha il compito di sovrintendere il procedimento elettorale.

Articolo 10 – Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere fino ad un numero di voti pari ad un terzo dei rappresentanti da eleggere, indicando i nomi e cognomi dei candidati prescelti. Qualora tale numero presenti dei decimali, questi vengono arrotondati all'unità per difetto se inferiori a 0,5 e per eccesso se uguali o superiori a 0,5.

Articolo 11 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e, di norma, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione tecnica redige il verbale che viene inviato al Servizio elettorale.

Articolo 12 – Proclamazione degli eletti

1. Il Servizio elettorale accerta la regolare verbalizzazione delle operazioni elettorali e pubblica i risultati dello scrutinio telematico sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
2. Gli eletti vengono individuati in via preliminare tra coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in relazione al profilo di afferenza, in modo da garantire le rappresentanze come determinate dall'art. 26 comma 4 dello Statuto e dall'art. 2 comma 1 del presente Regolamento; laddove non sia possibile seguire tale criterio, gli eletti vengono individuati sulla base del maggior numero di voti ottenuti a prescindere dal profilo di appartenenza.
3. In caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai rappresentanti da eleggere prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; a parità di voti e di genere risulta eletto il più anziano in ruolo e a parità di voti, di genere e di anzianità in ruolo, il più giovane di età.
4. Non si considera eletto chi abbia ottenuto un solo voto di preferenza.



5. Con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale vengono proclamati i rappresentanti eletti.
6. Entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro i successivi tre giorni.

Articolo 13 – Nomina e durata in carica

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio del Personale tecnico-amministrativo sono nominati con Decreto Rettorale e restano in carica per quattro anni, salvo il mantenimento dei requisiti.

Articolo 14 – Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il Decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini temporali previsti dal presente regolamento.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione con Decreto Rettorale. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.